

AVV. GIOVANNI SCHEMBRI
Via Perosi 5 – 31100 Treviso
Tel./Fax 0422.591294
C.F. SCH GNN 82C25 C957A
giovannischembri@pec.ordineavvocatitreviso.it

AVV. FEDERICA MIATTO
piazza 4 novembre n. 8-30020 Marcon (VE)
Tel./ Fax 041.976756
C.F. MTTFRC78A46F904Q
avv.federicamiatto@servicepec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO

della Dott.ssa **GIORGIA MURARO**, c.f. MRRGRG78T69B563A, nata a Camposampiero (PD) in data 29 dicembre 1978 e con studio in Padova, via C. da Perugia 68, rappresentata e difesa, come da procura speciale allegata al presente atto, dall'Avv. Federica Miatto del Foro di Venezia, c.f. MTTFRC78A46F904Q, e dall'Avv. Giovanni Schembri del Foro di Treviso, c.f. SCHGNN82C25C957A – che dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni e notificazioni ai rispettivi domicili digitali indirizzi PEC avv.federicamiatto@servicepec.it e giovannischembri@pec.ordineavvocatitreviso.it –, con domicilio digitale eletto presso l'Avv. Federica Miatto con studio della prima in Marcon (VE), Piazza IV Novembre 8,

contro

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, c.f. 80185250588, con sede in Roma, viale Trastevere 76/a, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO**, c.f. 80015150271, con sede in Venezia-Mestre, via Forte Marghera 191, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12;

e nei confronti di

- **LUCA SANDONA'**, c.f. SNDLCU83L11I531P, residente in Caltrano (VI), via Milano 11,

- **ALESSANDRO DORIA**, c.f. DROLSN75P24C638Q, residente in Chioggia (VE), via Pleiadi 1,

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione e, comunque, adozione delle misure cautelari ritenute più idonee,

- del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio III-Personale della Scuola, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, n. 1497, di data 9 giugno 2021 (e pubblicato in pari data), con il quale è stata *“approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con Decreto Dipartimentale del 23 aprile 2020, n. 510, così come modificato dal Decreto Dipartimentale dell'8 luglio 2020, n. 783, per la classe di concorso A045-SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI per la Regione Veneto”*;
- della graduatoria relativa alla classe di concorso A045-SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI per la Regione Veneto, allegata al decreto del Direttore Generale dell'Ufficio III-Personale della scuola, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, n. 1497, di data 9 giugno 2021 (e pubblicato in pari data);
- del provvedimento del Direttore Generale dell'Ufficio III-Personale della scuola, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, n. 8338, di data 10 maggio 2021 (e pubblicato in pari data), con il quale sono stati pubblicati gli esiti della prova scritta per la classe di concorso A045-SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI;
- degli esiti della prova scritta per la classe di concorso A045-SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI, allegati al provvedimento del Direttore Generale dell'Ufficio III-Personale della scuola, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, n. 8338, di data 10 maggio 2021 (e pubblicato in pari data) nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
- dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali sono stati determinati i criteri di correzione degli elaborati;

- di tutti i verbali della Commissione di valutazione della classe di concorso A045-Scienze economico-aziendali, relativi all'attribuzione, all'elaborato della Dott.ssa Giorgia Muraro, di un punteggio non sufficiente di 51,40/80;
- del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n. 510, di data 23 aprile 2020 (e relativi allegati), con il quale è stata bandita una *“procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”*;
- del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n. 639, di data 27 maggio 2020, avente ad oggetto: *“procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Rinvio termini delle istanze di partecipazione”*;
- del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n. 783, di data 8 luglio 2020 (e relativi allegati), con il quale è stata rettificata la *“procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510”*;
- dell'avviso del Direttore Generale dell'Ufficio III-Personale della Scuola, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, prot. n. 0018117, di data 9 ottobre 2020 (e pubblicato in pari data), con il quale sono stati pubblicati gli elenchi degli aspiranti presidenti/commissari presentati tramite Polis;
- del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio III-Personale della scuola, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, n. 2587, di data 15 ottobre 2020, con il quale sono stati dettati i criteri per la composizione o l'integrazione delle commissioni di concorso;
- del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio III-Personale della scuola, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, n. 3058, di data 4 novembre

2020, con il quale è stata costituita la Commissione di valutazione del concorso di cui al D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 e al D.D. n. 783 dell'8 luglio 2020 per la classe di concorso A045-Scienze economico-aziendali;

- del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio III-Personale della scuola, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, n. 174, di data 28 gennaio 2021, con il quale è stata rettificata la costituzione della Commissione di valutazione del concorso di cui al D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 e al D.D. n. 783 dell'8 luglio 2020 per la classe di concorso A045-Scienze economico-aziendali;

- del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio III-Personale della scuola, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, n. 506, di data 1° marzo 2021, con il quale è stata rettificata la costituzione della Commissione di valutazione del concorso di cui al D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 e al D.D. n. 783 dell'8 luglio 2020 per la classe di concorso A045-Scienze economico-aziendali;

- della “scheda di valutazione compito” relativa alla classe di concorso A045-Scienze economico-aziendali;

- di ogni altro atto a connesso, conseguente o presupposto, anche non noto.

* * *

FATTO

L'odierna ricorrente, Dott.ssa Giorgia Muraro, si è laureata in economia e commercio nel 2002 presso l'Università di Padova, ove ha conseguito anche il Master in Business and Management e il Dottorato di ricerca in Economia aziendale. Dal 2006 al 2021 è stata docente incaricato presso la stessa Università di Padova nonché, dal 2017, docente supplente di scuola secondaria di secondo grado presso alcuni istituti tecnici (**doc. 1**).

Dal momento che ne possedeva i requisiti, ha partecipato alla procedura straordinaria, per titoli ed esami, bandita dal Ministero dell'Istruzione con Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e relativa al personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado (**doc. 2**): procedura finalizzata ad immettere in ruolo quei docenti (c.d. precari) che, in ragione

dell'insegnamento svolto negli anni precedenti, avevano maturato i requisiti, ossia i 36 mesi di servizio, individuati per la loro stabilizzazione dalle direttive comunitarie, dalla Corte di Giustizia Europea, dalla Corte Costituzionale, oltre che dalla giurisprudenza nazionale di legittimità e merito.

Il nostro legislatore, infatti, aveva deciso di svolgere una procedura straordinaria per favorire le assunzioni dei precari e garantire la copertura dei posti dei docenti vacanti, così migliorando il servizio scolastico.

Nello specifico, l'art. 1, d.l. 29.10.2019, n. 126 (convertito con l. 20.12.2019, n. 159), con la finalità precisa *“di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istruzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari”*, autorizzava il Ministero dell'Istruzione (d'ora in avanti anche MIUR) a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune o di sostegno, organizzata su base regionale e finalizzata alla formazione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso, in misura di 24.000 posti per gli anni scolastici 2020/2021-2022-2023, poi aumentati a 32.000.

Il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, quindi, adottava il citato Decreto n. 510 del 23.4.2020 (doc. 2 cit.), con cui veniva indetto il concorso straordinario, prevedendo, inizialmente, una procedura semplificata, consistente in una sola prova scritta *“computer based”*, *“composta da 80 quesiti a risposta chiusa con 4 opzioni di risposta, di cui una sola corretta”* e dalla successiva valutazione dei titoli. Veniva previsto un punteggio minimo di 56/80 per il superamento della prova.

In prossimità dello svolgimento delle prove, tuttavia, veniva emanato il Decreto Dipartimentale n. 783/2020, con cui il MIUR modificava la *lex specialis*; in modo immotivato e contraddittorio veniva variata la modalità di svolgimento della prova, sostituendo i quesiti a risposta chiusa con 5 quesiti a risposta aperta, così privando la procedura dei parametri di oggettività prima previsti (**doc. 3**). Viceversa, non veniva modificato il punteggio minimo, di tal che il concorso

veniva reso rigido e gravoso, al pari di un ordinario procedimento concorsuale. Si verificava quindi uno stravolgimento della procedura, sia perché resa più complicata, sia perché il decreto 783/2020 abbandonava la valutazione di tipo oggettivo della prove, qual è la verifica delle risposte corrette ai quesiti chiusi (quiz), per passare ad una valutazione di tipo soggettivo ad opera della Commissione: la quale, nella correzione delle risposta alle domande aperte, era chiamata ad esercitare la sua discrezionalità tecnica, con possibile *vulnus* del principio di parità di trattamento.

Tanto il Decreto n. 510/2020 quanto il successivo n. 783/2020 stabilivano che il concorso, bandito a livello nazionale, fosse organizzato su base regionale, prevedendo che i Dirigenti preposti agli USR fossero responsabili dello svolgimento dello stesso.

Con riferimento alla Regione Veneto (ambito per il quale la ricorrente ha concorso), il Direttore Generale dell'USR, dopo aver pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione delle istanze da parte degli aspiranti componenti delle commissioni di valutazione (**doc. 4**), dava indicazioni circa la pubblicazione dei relativi elenchi, i quali, come da previsione della *lex specialis*, venivano resi noti nel sito ministeriale il 9.10.2020 (**doc. 5**).

Il Bando di gara prevedeva che la nomina delle Commissioni avvenisse ad opera del Dirigente USR, attingendo i nominativi dagli elenchi pubblicati ovvero, in caso di mancanza di aspiranti, con decreto motivato, siccome stabilito dall'art. 11, comma 10, Decreto n. 510/2020, modificato dal Decreto n. 783/2020 (cfr. docc. 2 e 3 citt.).

Il Direttore USR Veneto, attesa la disposizione ora citata, adottava il Decreto n. 2587 del 15.10.2020 con cui dettava i criteri per la nomina delle commissioni, richiamando le previsioni del bando e stabilendo, per il caso in cui vi fosse la necessità di integrare le commissioni o nel caso di carenza di aspiranti, una particolare procedura. Nello specifico era previsto che venisse sorteggiata una lettera per ciascuna classe di concorso a partire dalla quale sarebbero stati

individuati i componenti mancanti tra il personale di ruolo; dapprima si sarebbe individuato il Presidente e poi i commissari, scelti tra i docenti in servizio nella scuola di titolarità del Presidente o, in mancanza, nell'ambito della Provincia di riferimento (**doc. 6**).

Il 3.10.2020 la dott.ssa Muraro partecipava al concorso nella classe "A045-Scienze Economico-Aziendali", svolgendo la prova scritta nel tempo concesso di 150 minuti (**doc. 7**).

Solo il giorno successivo, 4.10.2020 – a prova quindi ultimata –, il Direttore USR Veneto provvedeva all'adozione del Decreto n. 3058 di nomina della Commissione per la classe di concorso A045-Scienze economico Aziendali (**doc. 8**); peraltro, in spregio ai criteri dettati dal Decreto n. 510/2020 e di quelli fissati nel decreto n. 2587/2020 emanato dallo stesso Dirigente dell'USR Veneto, quest'ultimo, per la nomina del Presidente, non attingeva ai nominativi di cui agli elenchi pubblicati e neppure attivava la procedura di sorteggio dal medesimo prevista.

La commissione, a causa della rinuncia di alcuni membri, veniva integrata con successivi Decreti n. 174 del 28.1.21 e n. 506 dell'1.3.2021 (**docc. 9 e 10**): anche in tali atti, tuttavia, non si dava conto del rispetto dei criteri fissati per la nomina del collegio esaminatore.

Il 10 maggio 2021, con provvedimento n. 8338, venivano pubblicati gli esiti delle prove (**doc. 11**): la dott.ssa Muraro con stupore apprendeva di essere stata esclusa dalla graduatoria degli ammessi, avendo ottenuto un punteggio di 51,4 alla prova scritta (**doc. 12**).

Peraltro, dall'esame del provvedimento emergeva che solo 27 partecipanti su 160 candidati avevano ottenuto un esito sufficiente e che quindi, essendo 48 i posti di docente a concorso, risultavano ancora vacanti 21 posti.

La ricorrente, pertanto, in data 12.5.2021 presentava istanza di accesso agli atti per comprendere le motivazioni che avevano indotto la Commissione ad attribuirle tale punteggio, chiedendo il proprio elaborato e tutti i relativi allegati

(doc. 13).

Purtroppo, l'Amministrazione in data 14.6.2021 trasmetteva solo la prova scritta, senza alcun atto o verbale della Commissione relativo alla correzione e alla valutazione del proprio compito.

Il 9.6.2021 veniva pubblicato il decreto n. 1497 con cui il Dirigente USR Veneto approvava la graduatoria dei vincitori **(doc. 14).**

Quindi, in data 15.6.2021, veniva inoltrata una ulteriore richiesta di accesso ai documenti, cui seguivano due solleciti da parte dei sottoscritti procuratori **(docc. 15, 16 e 17).**

L'Amministrazione, solo il 7 luglio 2021, trasmetteva quanto richiesto: la dott.ssa Muraro si riserva quindi fin d'ora di proporre motivi aggiunti, una volta esaminato il contenuto della suddetta nuova documentazione oggetto di istanza di accesso.

Ritenendo illegittimi e gravemente lesivi della propria posizione gli atti della procedura e, in particolar modo, la pubblicazione degli ammessi e l'approvazione della graduatoria, nonché la nomina della Commissione giudicatrice e il Bando, la dott.ssa Muraro è ora ad impugnare i provvedimenti in epigrafe indicati, per ottenerne, previa sospensione della loro efficacia, l'annullamento per i seguenti motivi.

* * *

DIRITTO

1) VIOLAZIONE DI LEGGE: violazione della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea e dei principi comunitari espressi dalla Corte di Giustizia europea in tema di contrasto dell'abusivo ricorso ai contratti a termine; violazione e falsa applicazione dell'art. 1, l. 13 luglio 2015, n. 107; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 117, primo comma, Cost.; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza manifeste.

I decreti del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Veneto di

pubblicazione degli esiti della prova scritta e di approvazione della graduatoria per la classe di concorso A045 sono evidentemente gli atti che hanno illegittimamente leso la posizione della ricorrente. Questi ultimi sono viziati per illegittimità derivata, dal momento che i Decreti n. 510/2020 e n. 783/2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione – e prima ancora il d.l. n. 126/2019, la l. n. 159/2019, il d.l. 22/2020, l. n. 41/2020 che ne sono il presupposto –, nella parte in cui prevedono un punteggio minimo di 56/80 per l'utile inserimento nella graduatoria, si pongono in contrasto con la normativa europea e con gli artt. 3, 97 e 117, primo comma, della Costituzione.

Per comprendere l'illegittimità degli atti giova ricordare che la Dott.ssa Muraro, come ricordato nella parte di fatto, ha partecipato nella Regione Veneto alla classe di concorso "A045-Scienze economico-aziendali", senza però riuscire a collocarsi in posizione utile nella graduatoria di merito allegata al decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. del Veneto n. 1497 del 9 giugno 2021 (cfr. doc. 14 cit.).

Infatti, l'inserimento nella citata graduatoria finale presupponeva il superamento – da parte dei candidati – della prova scritta tenutasi il 3 novembre 2020 con un punteggio minimo di 56/80: viceversa, l'odierna deducenza risulta avere ottenuto un punteggio di 51,40/80, che non le ha consentito di accedere alla successiva fase della procedura concorsuale di valutazione dei titoli (come da provvedimento del Direttore Generale n. 8338 del 10 maggio 2021: doc. 11 cit.). La previsione di detto punteggio minimo racchiusa nella *lex specialis* è però del tutto illegittima per violazione della normativa comunitaria, con la conseguenza che dovrà essere annullato – *in parte qua* – il bando della procedura straordinaria indetto dal Ministero dell'Istruzione e, per quanto occorrer possa, disapplicata da Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo la disciplina statale che dovesse porsi in contrasto con quella di rango sovranazionale.

Sia consentito allora, per maggiore chiarezza, riassumere i termini dell'odierno

contendere.

La procedura straordinaria cui la Dott.ssa Muraro ha partecipato è stata bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 510 del 23 aprile 2020 (cfr. doc. 2 cit.), successivamente rettificato con decreto dipartimentale n. 783 del 10 luglio 2020 (cfr. doc. 3 cit.).

Per quanto qui di interesse, il bando in questione, all'art. 13 (come modificato dal citato decreto 783/2020), descriveva, al comma 2, la tipologia di prova scritta per i "posti comuni" messi a concorso; prova così articolata: *"cinque quesiti a risposta aperta, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento"*; *"un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo al livello B2"* (cfr. docc. 2 e 3 cit.).

L'art. 13 del bando proseguiva poi, al comma 11, precisando che **avrebbero superato le prove scritte i candidati che avessero "conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 56/80"** (cfr. docc. 2 e 3 cit.).

Una simile, elevata "soglia di ammissione" si pone però in insanabile contrasto con la normativa comunitaria in tema di superamento del precariato del personale docente, dal momento che **il "punteggio minimo" previsto dal bando è del tutto sproporzionato rispetto alle finalità di interesse pubblico che il Ministero, con la procedura straordinaria in oggetto, doveva perseguire**. È bene infatti ricordare che il concorso straordinario mirava a superare il ricorso alle supplenze quali modalità di reclutamento di personale docente in ambito scolastico, ponendosi come misura di rimedio all'illecito reiterato utilizzo dei contratti a termine, siccome imposto dalla normativa comunitaria.

Merita rammentare che sono stati adottati molteplici atti, a livello europeo, per contrastare l'utilizzo reiterato dei rapporti di lavoro a termine: primo fra tutti l'accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato

alla Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 199/70/CE, il quale stabilisce che l'Italia è tenuta a introdurre nella propria legislazione norme idonee a prevenire e a sanzionare con adeguate misure l'abuso costituito dalla successione nel tempo dei rapporti di lavoro a termine. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che la Direttiva si applica a tutti i lavoratori sia pubblici che privati, precisando in più pronunce che la clausola 5, punto 1, del citato accordo deve essere interpretata nel senso che contrastano con essa i provvedimenti e la normativa nazionale che autorizzano il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti e disponibili dei docenti. Sempre la normativa, siccome interpretata dalla Corte di Giustizia europea, impone all'Amministrazione pubblica statale di adottare efficaci misure per rimediare alla violazione, in caso di mancato rispetto di tale principio.

Tuttavia il bando qui impugnato, contemplando la previsione di cui all'art. 13, comma 11 (relativo al punteggio minimo di 56/80 per l'immissione in graduatoria), non integra un efficace rimedio al ricorso abusivo alla successione dei contratti a tempo determinato nel comparto scuola. Invero, la procedura straordinaria di cui si discorre non ha raggiunto l'obiettivo previsto e imposto dalla normativa comunitaria di stabilizzare i docenti precari: basti solo pensare, al riguardo, **che nel Veneto, per la classe A045 in cui la ricorrente ha concorso, i posti messi a concorso (perché vacanti) erano 47, laddove in seguito alla procedura solo 27 risultano coperti, con l'inevitabile conseguenza che per i rimanenti si dovrà nuovamente far ricorso a incarichi e rapporti di lavoro a termine.**

Per tali ragioni la *lex specialis* si pone in contrasto con la normativa europea.

Del resto, lo stesso bando (decreto dipartimentale n. 510/2020: cfr. doc. 2 cit.) richiama, nelle premesse, la L. 13 luglio 2015, n. 107 (contenente “ *riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”): legge che – come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale – è stata emanata allo scopo di adeguare la normativa

nazionale a quella europea, evitando l'abuso nella successione dei contratti di lavoro a tempo determinato per il personale docente e non docente della scuola pubblica. E ciò, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, la quale aveva evidenziato il contrasto delle norme italiane in materia di contratti a tempo determinato nel settore scolastico con quanto previsto dalla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE (cfr. C. Cost. n. 187/2016).

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 187/2016, ha poi chiarito che, *“quando si è verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione”*.

In questo senso – e anche alla luce delle numerose pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea – *“per i docenti si è scelta la strada della loro stabilizzazione con il piano straordinario destinato alla «copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto». Esso è volto a garantire all'intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati). In tal modo vengono attribuite serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutto il personale interessato, secondo una delle alternative espressamente prese in considerazione dalla Corte di giustizia. La scelta è più lungimirante rispetto a quella del risarcimento, che avrebbe lasciato il sistema scolastico nell'attuale incertezza organizzativa e il personale in uno stato di provvisorietà perenne; una scelta che – va sottolineato – richiede uno sforzo organizzativo e finanziario estremamente impegnativo e che comporta un'attuazione invero*

peculiare di un principio basilare del pubblico impiego (l'accesso con concorso pubblico), volto a garantire non solo l'imparzialità ma anche l'efficienza dell'amministrazione (art. 97 Cost.)” (cfr. C. Cost. n. 187/2016 cit.).

Con la richiamata sentenza, la Corte Costituzionale ha quindi giudicato adeguata come unica misura, conforme alla normativa europea, quella prevista dalla L. n. 107/2015, diretta a garantire “[...] all’intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento [...] permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati)”.

In totale spregio alla normativa comunitaria e ai principi da questa affermati, la procedura bandita con decreto dipartimentale n. 510/2020 (poi integrato dal decreto dipartimentale n. 783/2020) ha – illegittimamente – previsto una selezione tra candidati rigida, e non certo blanda, avendo contemplato una prova scritta con domande aperte e una soglia di superamento delle prove scritte fissata in 56/80 corrisponde ad un voto di 7/10, sensibilmente e ingiustificatamente superiore all’ordinario canone di “sufficienza” di 6/10 (pari a 48/80); ha previsto una procedura “selettiva” e non “graduata”, che diversamente avrebbe garantito di porre un efficace rimedio all’utilizzo abusivo dei rapporti a termine. Nel caso in esame, la “rigidità” della selezione si dimostra assurda se si considera che la stessa aveva, appunto, la precipua finalità di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e di favorire l’immissione in ruolo dei relativi precari, con un contingente previsto inizialmente in 24.000 posti (cfr. doc. 2 cit.), poi elevati a 32.000 (cfr. doc. 3 cit.).

Ebbene, a comprova dell’illegittimità e dell’intrinseca illogicità del bando, con riferimento alla previsione di un “punteggio minimo” per il superamento della prova scritta, vi è il fatto che la procedura concorsuale si rivolgeva esclusivamente a soggetti che già a monte erano stati reputati “idonei

all'insegnamento" da parte dell'Amministrazione.

Segnatamente, l'art. 2 del bando (cfr. docc. 2 e 3 citt.), ai fini della presentazione della domanda di partecipazione, richiedeva il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- a) aver svolto, tra l'a.s. 2008/2009 e l'a.s. 2019/2020, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio;
- b) aver svolto almeno un anno di servizio nella specifica classe di concorso per la quale il candidato presenta domanda;
- c) essere in possesso di un titolo di studio coerente con la classe di concorso richiesta.

Non solo.

A rendere ancor più rigido l'accesso alla procedura vi era la circostanza che il medesimo art. 2 del bando riconosceva validi gli anni di servizio solo se prestati nelle scuole secondarie statali.

Pacificamente, quindi, non è stata garantita l'effettiva finalità del concorso straordinario, che avrebbe dovuto essere quella di consentire l'immissione in ruolo dei docenti precari: sono stati infatti imposti una serie di requisiti particolarmente stringenti e selettivi, che mal si conciliano con l'obiettivo di superamento del precariato.

La fissazione di un punteggio minimo così gravoso per il superamento della prova scritta del concorso straordinario vanifica l'obiettivo perseguito dalla indizione di una simile procedura, siccome peraltro imposto dalla normativa europea: in tal modo il concorso straordinario non risulta un efficace rimedio all'abuso ricorso dei rapporti a termine, ponendosi per tale motivo in contrasto con i principi comunitari, fatti propri anche dalla Corte Costituzionale.

La procedura, in maniera del tutto paradossale, non presenterebbe alcuna differenza rispetto a quella ordinaria per la quale è richiesto l'ulteriore requisito della abilitazione ed è previsto il punteggio minimo di 28/40 per superare la prova scritta: non si tratta, quindi, di quella "idonea misura" invocata tanto dalla

giurisprudenza comunitaria, quanto dalla Corte Costituzionale.

Peraltro, il mancato adeguamento della soglia di superamento della prova scritta al reale fabbisogno di personale da immettere in ruolo ha prodotto una ingiustificata lesione del *favor participationis* e dei citati principi comunitari.

Né – anticipando le obiezioni avversarie – il Ministero potrebbe sostenere la legittimità del bando di cui ai Decreti Dipartimentali nn. 510/2020 e 783/2020, in ragione del fatto che gli stessi si sarebbero limitati ad attuare le disposizioni di cui al D.L. n. 126/2019 e del D.L. n. 22/2020 (e delle relative leggi di conversione) in tema di “punteggio minimo” (7/10) della prova scritta.

Il contrasto, infatti, tra i citati decreti-legge, da un lato, e la normativa e la giurisprudenza comunitarie, dall’altro, imponeva al Ministero di disapplicare la norma interna illegittima, così da garantire il rispetto del diritto sovranazionale; come infatti ribadito anche di recente dal Consiglio di Stato, “*la disapplicazione di una norma consiste in un obbligo per lo Stato membro in tutte le sue articolazioni e, quindi, anche per l'apparato amministrativo ..., qualora sia chiamato ad applicare la norma interna contrastante con il diritto Euro - unitario*” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 2018, n. 1342).

Non avendo l’Amministrazione agito nel rispetto dei citati principi, il bando della procedura dovrà essere annullato in quanto illegittimo, nella misura in cui – imponendo una “soglia minima” di 56/80 punti per il superamento della prova scritta – ha impedito alla Dott.ssa Muraro (con un punteggio di 51,40/80) di collocarsi in posizione utile nella graduatoria finale.

* * *

Nella denegata ipotesi in cui, viceversa, si ritenesse che il Ministero non avesse il potere di disapplicare le norme del D.L. n. 126/2019 (e del D.L. n. 22/2020), tale potere spetterebbe in ogni caso a Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo. Come chiarito sempre dalla giurisprudenza, infatti, “*per il caso di conflitto della norma nazionale con norma comunitaria immediatamente efficace ed esecutiva deve quindi ritenersi sussistere l’obbligo di disapplicazione della norma interna*”

in favore di quella U.E., interpretata nel senso vincolativamente indicato da eventuale sentenza della C.G.U.E.” (cfr. T.A.R. Puglia, Sez. I, 18 novembre 2020, n. 1321).

Si confida quindi che – previa disapplicazione delle disposizioni di cui al D.L. n. 126/2019 (e, per quanto occorrer possa, del D.L. n. 22/2020 e delle relative leggi di conversione) – siano annullati i decreti dipartimentali con i quali è stata bandita la procedura straordinaria per cui è causa nella parte in cui prevedono un punteggio minimo di 56/80 per l’inserimento nella graduatoria, nonché i successivi provvedimenti che hanno portato all’esclusione della Dott.ssa Muraro da una posizione utile nella stessa.

* * *

In via ulteriormente subordinata, per la non creduta eventualità in cui la normativa statale contenuta nei DD.LL. n. 126/2019 e 22/2020 non fosse ritenuta disapplicabile (dall’Amministrazione o da Codesto Ill.mo Tribunale), si solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, D.L. n. 126/2019, e dell’art. 2, D.L. n. 22/2020 (e relative leggi di conversione) nella parte in cui hanno introdotto – in vista del superamento della prova scritta – un punteggio minimo pari a 7/10.

Nello specifico, le disposizioni della Carta Costituzionale violate sono le seguenti:

- **l’art. 117, primo comma, Cost.**, nella misura in cui sancisce che la potestà legislativa deve essere esercitata nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Nella vicenda in esame, il riferimento è alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell’Unione Europea, finalizzata ad attuare l’accordo quadro sui contratti a tempo determinato, che ha imposto agli Stati Membri di stabilire: “*a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti*”. Ed il

legislatore nazionale, in attuazione della predetta Direttiva, ha emanato il d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, **fissando in tre anni la durata massima complessiva dei rapporti a termine**. Alla luce di ciò, sia l'art. 1, D.L. n. 126/2019, sia l'art. 2, D.L. n. 22/2020, nel prevedere – come visto – un punteggio minimo per la prova scritta, violano l'art. 117, primo comma, Cost. in quanto contrastano con la Direttiva 1999/70/CE e con la normativa nazionale che alla predetta Direttiva ha dato attuazione: nel momento stesso, infatti, in cui l'inserimento dei candidati in una posizione utile in graduatoria è condizionato al superamento di una prova selettiva, peraltro assai rigida, e al raggiungimento di un punteggio minimo, vi è il concreto rischio che il numero dei posti “a concorso” non sia coperto. Ciò implica non soltanto il mancato raggiungimento dell'obiettivo del superamento del precariato, ma addirittura fa sì che la Pubblica Amministrazione sia costretta a stipulare nuovi contratti a tempo determinato, per ovviare alla carenza di personale docente. Detto in altri termini, **il legislatore con la previsione del ricorso straordinario in esame non ha assicurato la copertura di tutti i posti vacanti, accettando che gli Uffici Scolastici regionali facciano ancora ricorso ai contratti a termine per garantire la continuità del servizio scolastico, violando così la normativa europea**. Proprio in materia di applicazione della Direttiva 1999/70/CE (e dell'accordo-quadro ad essa allegato), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la recentissima sentenza del 3 giugno 2021, n. 726/19, ha invero così affermato: *“affinché una normativa nazionale che vieta, nel settore pubblico, la conversione in un contratto di lavoro a tempo indeterminato di contratti di lavoro a tempo determinato successivi possa essere considerata conforme all'accordo quadro, **l'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato deve prevedere, in tale settore, un'altra misura effettiva per evitare e, eventualmente, sanzionare, l'utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato**”* (infatti, *“il rinnovo di contratti o di rapporto di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio ma, al contrario, permanente e durevole, non è*

giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999"). Pur a fronte di esigenze a carattere pacificamente "permanente e durevole", i decreti-legge nn. 126/2019 e 22/2020 hanno invece favorito l'utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato: il che si rivela, oltre che illegittimo per le motivazioni sopra esposte, francamente assurdo;

- **l'art. 97 Cost.**, in quanto (come sopra esposto) la procedura straordinaria sopra descritta è del tutto incongrua rispetto alla finalità di superamento del precariato che lo stesso legislatore aveva di mira. Anziché, infatti, favorire detto superamento, è stata creata una prova selettiva particolarmente rigida che ha prodotto l'effetto contrario: il numero dei candidati che hanno ottenuto il punteggio minimo è stato inferiore ai posti liberi in graduatoria, con conseguente danno erariale dovuto alla necessità di stipulare nuovi contratti a tempo determinato. E' allora manifestamente illogico ed ingiusto un sistema che considera come non superata la prova (ai fini del passaggio alla fase successiva della procedura), con l'esclusione del candidato, per chi ottiene un punteggio che corrisponde in proporzione ai 6/10 (ossia 48 punti), in quanto sotto il limite arbitrario ed abnorme di 56/80;

- **l'art. 3 Cost.**, dal momento che la precedente procedura per le immissioni in ruolo dei docenti abilitati – che era stata bandita con decreto dipartimentale del Direttore Generale per il personale scolastico del M.I.U.R. n. 85 del 1° febbraio 2018 (**doc. 18**) – prevedeva una prova "graduata" e non "selettiva", come si evince dall'art. 11 del decreto medesimo: *"le graduatorie di merito regionale ... comprendono tutti coloro che, avendo proposto istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, abbiano sostenuto la prova orale"*. In altri termini, il maggiore punteggio ottenuto rilevava ai soli fini di una migliore posizione in graduatoria, senza però determinare alcuna esclusione dalla graduatoria stessa. È dunque illogico e fonte di grave disparità di trattamento la circostanza che i candidati come la Dott.ssa Muraro abbiano dovuto affrontare una selezione così

immotivatamente rigida. Inoltre, come si è anticipato, le disposizioni di cui agli artt. 1, D.L. n. 126/2019, e dell'art. 2, D.L. n. 22/2020, nella misura in cui hanno introdotto – in vista del superamento della prova scritta – un punteggio minimo pari a 7/10, non pongono in essere un efficace rimedio all'abusivo ricorso alla successione dei contratti e dei rapporti a termine nel comparto scuola. Per convincersene basti qui ancora ricordare che nella Regione Veneto, i posti vacanti di docenti nella classe di concorso A045 erano 48, dei quali solo 27 saranno ricoperti con i candidati vincitori del concorso straordinario. Tali disposizioni, dal momento che non risolvono il problema del precariato nel comparto scuola, non integrano misure di garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori, lasciando inalterata la sostanziale differenza tra i docenti in ruolo e quelli precari, con conseguente violazione sotto ulteriore profilo dell'art. 3 Cost.

* * *

2) VIOLAZIONE DI LEGGE: violazione e falsa applicazione dell'art. 1, l. 13 luglio 2015, n. 107; dell'art. 1, d.l. 29 ottobre 2019, n. 126; dell'art. 2, d.l. 8 aprile 2020, n. 22; degli artt. 3, 97 e 117, comma 1, Cost.; ECCESSO DI POTERE: violazione di norme interne: violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto dipartimentale n. 510/2020 (come modificato dal decreto dipartimentale n. 783/2020); violazione e falsa applicazione del decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per il Veneto n. 2587 del 15 ottobre 2020; eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifeste.

Quanto esposto nel precedente motivo di gravame con riferimento alla violazione della normativa e della giurisprudenza comunitarie vale anche con riguardo ad un ulteriore profilo di illogicità della procedura concorsuale straordinaria: la circostanza che sia stata prevista una prova scritta con domande a risposta “aperta”, in luogo del quiz “a crocette” originariamente previsto.

Anche in ciò si rende evidente che il concorso straordinario in esame concepito dal legislatore e dal MIUR non risulta una misura adeguata a stabilizzare i

docenti precari: non è, cioè, uno strumento idoneo ed efficiente per rimediare all'abusivo ricorso del contratto a termine, più volte stigmatizzato dalla Corte di Giustizia europea (cfr. sentenza 4.7.2006, in causa C-212/04 Adeneler; Corte giustizia Unione Europea Sez. III, 26.11.2014, n. 22/13).

Il D.L. n. 126/2019, all'art. 1, comma 9, stabiliva infatti *“lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche”*: e coerente con tale disposizione era il bando emanato con decreto dipartimentale n. 510/2020, il cui art. 13 contemplava appunto una prova scritta *“costituita da 80 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta”* (cfr. doc. 2 cit.).

In modo del tutto immotivato e illogico, però, la prova scritta è stata completamente stravolta a seguito dell'emanazione del D.L. n. 22/2020 e del successivo decreto dipartimentale n. 783/2020 che ha integrato il bando originario.

L'art. 2, comma 02, del decreto-legge da ultimo citato, ha invece introdotto una *“prova scritta ... articolata in quesiti a risposta aperta”*.

Ed il decreto dipartimentale n. 783/2020, nel modificare l'art. 13 del decreto n. 510/2020, ha così stabilito: *“la prova scritta per i posti comuni, finalizzata alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese ed è articolata come segue: a. cinque quesiti a risposta aperta, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento; b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue”* (cfr. doc. 3 cit.).

È evidente che la presenza di domande a “risposta aperta” si pone in ulteriore

contrasto con la natura “blanda” – e non “selettiva” – che la procedura straordinaria avrebbe dovuto avere.

Mentre, infatti, i quesiti a risposta multipla (con una sola risposta corretta su quattro) rappresentano un sistema di valutazione oggettivo (essendo sufficiente la verifica del numero di risposte “a quiz” corrette, che garantisce così la parità di trattamento), le “risposte aperte” implicano una valutazione di tipo soggettivo da parte della commissione di valutazione, che esercita in tal modo un’ampia discrezionalità tecnica.

Tutto ciò con effetti diretti sulle concrete possibilità, per i candidati, di superare la prova e collocarsi in posizione utile in graduatoria.

Per convincersene, è sufficiente svolgere una breve considerazione, prendendo spunto dai criteri di valutazione delle prove scritte elaborate dal Comitato tecnico-scientifico e fatti propri dalle singole Commissioni di valutazione (ivi compresa quella che ha corretto l’elaborato della dott.ssa Muraro, di cui alla classe di concorso A045: **doc. 19**).

La citata griglia, nella parte relativa alla “*qualità dell’esposizione e correttezza linguistica e terminologica*”, prevedeva l’attribuzione di un **punteggio pari a 0/5** nel caso di “*quesito non svolto o esposizione incoerente e viziata da **gravi errori sintattici e/o lessicali***” e l’attribuzione di un **punteggio di 0,5-1,5/5** in caso di “*esposizione schematica e viziata da numerose **inesattezze lessicali e/o sintattiche***”.

Tenuto conto dello scarso tempo a disposizione per completare la prova scritta e che questa si svolgeva tramite computer, era assai elevato il rischio che – per semplice distrazione – le risposte ai quesiti contenessero meri refusi interpretati però dalla Commissione quali “gravi errori” o “inesattezze”, con conseguente attribuzione di un punteggio pari a 0 o, comunque, gravemente insufficiente.

Insomma, sarebbero bastati un paio di refusi per risposta per “perdere” ben 25 punti su 75 totali, pregiudicando in maniera irreparabile le *chance* di superamento della prova scritta.

Viceversa, in ipotesi di quesiti a risposta multipla, il rischio di commettere errori sintattici e/o lessicali non sussiste:

una prova scritta di tal genere è quindi senz'altro “blanda”, se confrontata con una che prevede risposte aperte.

Peraltro, nonostante tale stravolgimento della prova scritta e delle modalità di attribuzione dei punteggi, è rimasto il limite minimo dei 56/80 punti per il superamento della prova scritta, che era stato però “ponderato” sulla prova ad 80 quesiti (con quiz).

Si confida pertanto che Codesto Ill.mo Tribunale, alla luce della violazione della normativa e giurisprudenza comunitarie in tema di superamento del precariato, vorrà accertare l'illegittimità del bando di cui al decreto dipartimentale n. 783/2020, se del caso previa disapplicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, D.L. n. 22/2020 (e della relativa legge di conversione).

In subordine, qualora il Tribunale Amministrativo non ritenesse possibile far ricorso all'istituto della disapplicazione, si eccepisce l'incostituzionalità del citato art. 2, D.L. n. 22/2020, per violazione degli artt. 3, 97 e 117, primo comma, Cost., in relazione alla clausola 5, punto 1, dell'accordo allegato alla Direttiva 28.6.1999, essendo stata introdotta dal legislatore una modifica della prova scritta che si pone in evidente contrasto con l'obiettivo del superamento del precariato: e sul punto si richiama quanto già sopra illustrato alle pagg. 16-19.

* * *

3) VIOLAZIONE DI LEGGE: violazione e falsa applicazione dell'art. 1, d.l. 29 ottobre 2019, n. 126; violazione e falsa applicazione dell'art. 2, d.l. 8 aprile 2020, n. 22; violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost.; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DI NORME INTERNE: violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto dipartimentale n. 510/2020 (come modificato dal decreto dipartimentale n. 783/2020); violazione e falsa applicazione del decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per il veneto n. 2587 del 15 ottobre 2020;

eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifeste.

Fermo quanto esposto nei precedenti motivi di gravame (che rivestono carattere assorbente), la graduatoria di merito relativa alla procedure cui ha partecipato la Dott.ssa Muraro è comunque radicalmente invalida a causa dell'illegittimità degli atti presupposti di nomina e composizione della Commissione di valutazione relativa alla classe di concorso "A045-Scienze economico-aziendali": ossia a causa dell'illegittimità del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto n. 3058 del 4 novembre 2020 (cfr. doc. 8 cit.) con cui è stata costituita la commissione e dei successivi decreti nn. 174/2021 e 506/2021 di modifica della stessa a seguito della rinuncia di uno dei membri e del segretario (cfr. docc. 9 e 10 citt.).

Come anticipato in punto di fatto, era stato l'art. 1, comma 1, D.L. n. 126/2019, a prevedere che la procedura straordinaria per cui è causa fosse bandita con uno o più decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, i quali avrebbero dovuto definire – tra gli altri – *“la composizione delle commissioni di valutazione, distinte per le prove ... e delle loro eventuali articolazioni”*.

Ebbene, il decreto dipartimentale n. 510/2020 (emanato in attuazione della citata norma e in seguito integrato dal decreto dipartimentale n. 783/2020, emesso in forza dell'art. 2 del D.L. n. 22/2020), dopo aver stabilito – all'art. 7 – che le Commissioni di valutazione sarebbero dovute essere presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e composte da due docenti, precisava, ai successivi artt. 8, 9 e 11, rispettivamente: i *“requisiti dei presidenti”* (art. 8); i *“requisiti dei componenti”* (art. 9); la *“formazione delle Commissioni di valutazione”* (art. 11).

Per quanto qui maggiormente interessa, l'art. 11 da ultimo citato (così come sostituito dal decreto dipartimentale n. 783/2020) individuava un ben preciso *iter* per la nomina della Commissione, che qui di seguito si riassume:

- presentazione delle candidature da parte degli aspiranti presidenti e commissari;
- predisposizione degli elenchi dei candidati, da parte dei dirigenti preposti agli

Uffici Scolastici Regionali;

- nomina delle commissioni giudicatrici da parte dei dirigenti preposti agli U.S.R., con scelta tra i candidati presenti negli elenchi, una volta accertato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 8 e 9 in capo ai candidati;
- nell'ipotesi di mancanza di aspiranti commissari e presidenti nomina degli stessi con atto motivato del dirigente preposto all'URS competente;
- nell'ipotesi di cessazione dall'incarico di presidente o di componente di uno dei soggetti nominati, "reintegrazione" della commissione da parte del dirigente preposto all'U.S.R.: reintegrazione che deve avvenire, in prima istanza, attingendo dagli elenchi dei candidati; e in seconda istanza, in caso di mancanza di aspiranti, con decreto motivato del dirigente preposto all'U.S.R., scegliendo tra professori universitari, ricercatori, assegnisti e docenti a contratto (come stabilito sempre dal decreto n. 783/2020, che ha integrato il precedente decreto n. 510/2020).

Nel caso di specie, tuttavia, il dirigente preposto all'U.S.R. ha proceduto alla nomina del presidente e dei componenti della Commissione valutatrice della classe di concorso "A045-Scienze economico-aziendali" in violazione di quanto stabilito dalle norme del bando (bando che, lo si ricorda, era stato emanato in forza di decreto-legge e che era l'unica fonte cui era consentito disciplinare le modalità di nomina della commissione).

Con decreto n. 3058 del 4 novembre 2020 (cfr. doc. 8 cit.), infatti, il Direttore Generale dell'U.S.R. per il Veneto ha costituito la commissione per la citata classe di concorso, così composta:

Presidente – Anna Maria Zago;

Commissario – Isabella Passi;

Commissario – Giuseppina Mastrangelo;

Membro Aggregato – Gloria Zanutel;

Segretario – Laura Di Palma.

La dott.ssa Zago, Dirigente Scolastico presso l'I.S.I.S. "L. da Vinci" di

Venezia, non figurava però tra i soggetti che avevano presentato la propria candidatura a ricoprire il ruolo di Presidente della Commissione.

Nell'elenco pubblicato il 9 ottobre 2020, viceversa, per la classe di concorso "A045" **figurava il solo Dirigente Scolastico Aldo Delpari** (cfr. doc. 5 cit.).

La scelta del Direttore Generale dell'U.S.R. del Veneto di nominare, quale Presidente, un soggetto che nemmeno aveva presentato la propria candidatura si pone **in netto contrasto con quanto statuito dall'art. 11 del bando**, sopra citato (decreto n. 510/2020, così come integrato dal decreto n. 783/2020).

Solo, infatti, in caso di totale mancanza di aspiranti era consentito al dirigente preposto all'U.S.R. provvedere **con atto motivato** alla nomina di un soggetto non facente parte degli elenchi.

Ma non è certo questa l'eventualità che si è verificata nel caso di specie: **il Direttore Generale dell'U.S.R. del Veneto ha provveduto – inspiegabilmente – a nominare già in prima istanza la dott.ssa Zago quale Presidente:** oltretutto con decreto privo di motivazione sul punto (con conseguente, ulteriore violazione del predetto art. 11 del bando).

Peraltro, lo stesso Direttore Generale, con decreto n. 2587 del 15 ottobre 2020, auto vincolando il proprio potere nella nomina delle commissioni, aveva ribadito che *"le commissioni di concorso ... sono costituite prioritariamente con utilizzo dei componenti che hanno presentato domanda e secondo i principi di precedenza indicati nel bando di concorso. Ad essi si fa integrale riferimento"*: donde il mancato rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 11 del bando costituisce, ad un tempo, violazione del bando stesso, nonché della disciplina stessa che il Direttore Generale si era autovincolato ad osservare (cfr. doc. 6 cit.). La nomina del Dirigente Scolastico Anna Maria Zago, quale Presidente della Commissione, pare quindi il frutto di un evidente errore o, comunque, di una carente istruttoria, atteso che, nel relativo provvedimento, il D.G. dell'U.S.R. del Veneto si limita del tutto genericamente a dare atto di aver *"valutat[o] le candidature presentate"* e *"acquisita la disponibilità degli interessati"* (cfr. doc.

8 cit.).

L'atto di nomina è del tutto immotivato, mentre sulla scorta del bando sarebbero dovute essere espressamente indicate le ragioni che avevano portato alla nomina del Presidente.

Né il predetto Direttore Generale avrebbe potuto stabilire dei criteri diversi da quelli stabiliti nei bandi di cui ai decreti dipartimentali nn. 510/2020 e 783/2020. Come infatti illustrato in precedenza, la disciplina ivi contenuta attribuiva un margine di discrezionalità al dirigente preposto al competente U.S.R. solo nell'ipotesi – non verificatasi nel caso in esame – di totale assenza di “aspiranti candidati” dai quali poter attingere.

Alla luce di ciò, pertanto, è illegittimo anche il decreto n. 2587 del 15 ottobre 2020 nella misura in cui il Direttore Generale dell'U.S.R. del Veneto – in asserita applicazione dell'art. 10 del decreto dipartimentale n. 510/2020 ma, in realtà, in palese contrasto con esso – ha ritenuto di “*dotarsi di criteri per la composizione o l'integrazione delle commissioni di concorso*” (cfr. doc. 6 cit.), in tal modo agendo in assenza di qualsivoglia potere.

Talmente grave è, pertanto, la violazione delle norme dettate dal bando che ogni commento pare superfluo: la graduatoria dei vincitori all'evidenza non può che essere travolta da tale violazione.

* * *

4) VIOLAZIONE DI LEGGE: violazione e falsa applicazione dell'art. 1, d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, sotto ulteriore profilo; violazione e falsa applicazione dell'art. 2, d.l. 8 aprile 2020, n. 22, sotto ulteriore profilo; violazione e falsa applicazione dell'art. 97 cost., sotto ulteriore profilo; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DI NORME INTERNE: violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto dipartimentale n. 510/2020 (come modificato dal decreto dipartimentale n. 783/2020), sotto ulteriore profilo; violazione e falsa applicazione del decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per il veneto n. 2587

del 15 ottobre 2020, sotto ulteriore profilo; eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifeste, sotto ulteriore profilo.

Il decreto di approvazione della graduatoria dei vincitori è viziato per illegittimità derivata sotto un altro profilo.

Anche a voler astrattamente prescindere dalla violazione della – in realtà chiarissima – disciplina dettata dai decreti nn. 510/2020 e 783/2020, la nomina della Commissione e del suo Presidente risulta essere avvenuta in spregio agli stessi criteri che il Direttore Generale dell’U.S.R. del Veneto con decreto n. 2587/2020 aveva dettato, autovincolandosi.

Con tale decreto (cfr. doc. 6 cit.) il Direttore Generale ha preteso di introdurre una procedura “integrativa” per far fronte alla mancanza di aspiranti presidenti/commissari/segretari.

Procedura così definita:

- sorteggio di una lettera per ciascuna classe di concorso;
- individuazione, per primo, del Presidente (ove mancante);
- individuazione degli eventuali commissari mancanti attingendo dai docenti in servizio nella scuola di titolarità del Presidente.

Nella vicenda in esame, però, **il Direttore Generale dell’U.S.R. del Veneto**, nel provvedimento di costituzione della Commissione (decreto n. 3058 del 4 novembre 2020: doc. 8 cit.), **non ha in alcun modo dato atto di aver provveduto all’individuazione della Presidente Anna Maria Zago nel rispetto dei citati criteri.**

In particolare, **nemmeno viene dato atto dell’effettuazione di quel “sorteggio”** che rappresentava il fulcro della procedura “integrativa” di nomina dei componenti mancanti della Commissione, volto a garantire imparzialità e trasparenza nella nomina dei componenti.

Merita infatti ricordare che era stato proprio il Direttore Generale, sempre con il più volte citato decreto n. 2587/2020, ad evidenziare che l’individuazione di criteri “integrativi” rispondeva alla necessità di “*non esporre*”

l'Amministrazione ... a possibili censure connesse all'esercizio di un potere discrezionale da parte del Direttore Generale" nella composizione delle commissioni (cfr. doc. 6 cit.).

In concreto il D.G. ha finito con l'agire in modo pienamente arbitrario, violando – una volta di più – i vincoli che si era autoimposto.

Il mancato rispetto da parte del Direttore dell'USR Veneto delle indicazioni dettate per la nomina delle commissioni si traduce in una violazione dei principi di trasparenza e *par condicio* tra i candidati che merita di essere senz'altro censurata.

* * *

5) VIOLAZIONE DI LEGGE: violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 13, d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DI NORME INTERNE: violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del decreto dipartimentale n. 510/2020 (come modificato dal decreto dipartimentale n. 783/2020).

Nel caso in esame la Commissione esaminatrice – in contrasto con la *lex specialis* e con la legislazione che regola la materia – è stata nominata dopo lo svolgimento della prova scritta: ciò inficia ulteriormente la procedura e invalida i provvedimenti di approvazione della graduatoria finale.

Tanto il decreto dipartimentale n. 510/2020 (cfr. doc. 2 cit.), quanto il successivo decreto dipartimentale n. 783/2020 (che ha integrato il primo alla luce delle modifiche allo svolgimento del concorso introdotte con D.L. n. 22/2020: cfr. doc. 3 cit.) hanno disciplinato le modalità di espletamento della prova scritta, dettando le regole cui i candidati si sarebbero dovuti attenere, pena la loro esclusione.

Nello specifico, l'art. 13 del decreto n. 510/2020 (così come modificato, nella parte che qui interessa, dopo l'emanazione del decreto n. 783/2020) così prevede al comma 7: *“durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione*

con latrì, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice” (cfr. doc. 3 cit.; e analoga era la versione originaria del citato art. 13, secondo cui era “*fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione di valutazione*”: cfr. doc. 2 cit.).

La norma in questione, nel consentire ai candidati di relazionarsi – durante lo svolgimento delle prove scritte – con i membri della commissione di valutazione, presuppone evidentemente che la nomina della commissione avvenga prima dell’inizio delle stesse.

Ciò che, però, nel caso di specie non è avvenuto: come risulta anche documentalmente.

Infatti, la prova scritta della classe di concorso “A045-Scienze Economico-aziendali” (cui ha partecipato la Dott.ssa Muraro) si è tenuta in data 3 novembre 2020 presso l’I.T.C. “Calvi” sito in Padova, via Sanmicheli 8 (cfr. doc. 7 cit. e **doc. 20**).

Viceversa, la Commissione di valutazione per la citata classe di concorso “A045” è stata costituita soltanto il giorno successivo, 4 novembre 2020, con decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto n. 3058 datato, appunto, 4 novembre 2020 (cfr. doc. 8 cit.).

Un tanto costituisce violazione sia dalla disciplina dettata dai decreti dipartimentali nn. 520/2020 e 783/2020, sia, più in generale, della normativa sui concorsi di cui agli artt. 11 e 13, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (recante il “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”).

L’art. 11 del decreto da ultimo citato, in particolare, impone ai commissari – prima dell’inizio delle prove concorsuali – sia di stabilire il termine della procedura (rendendolo pubblico), sia di sottoscrivere una dichiarazione circa

l'insussistenza di incompatibilità tra i commissari stessi ed i candidati.

Dal momento che, nel caso di specie, la Commissione di valutazione è stata costituita solo dopo la prova scritta, l'*iter* previsto dal legislatore è stato totalmente violato, con evidenti ripercussioni sulla trasparenza delle operazioni concorsuali.

Come invero precisato dalla giurisprudenza in tema di commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, **le stesse devono essere costituite, con la nomina dei componenti, prima dell'inizio delle operazioni concorsuali: ciò, a pena di illegittimità degli atti successivi del procedimento**, e l'esigenza di trasparenza, imparzialità, pubblicità e legalità propria di ogni procedura concorsuale richiede che la presenza delle stesse sia necessaria nelle fasi della procedura per garantire che la selezione dei concorrenti avvenga nel rispetto dei predetti criteri (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 14 luglio 2004, n. 813; T.A.R. Campania, n. 2648/2005).

Non solo.

La totale assenza della Commissione – come detto, non costituita prima dell'inizio della prova scritta – ha **precluso ai candidati (tra i quali, come detto, l'odierna ricorrente) la possibilità di relazionarsi con i membri della Commissione stessa**, come invece consentito sempre dalla disciplina sopra citata: i decreti nn. 520/2020 e 783 e l'art. 13, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

È evidente, del resto, la *ratio* alla base della citata previsione: i componenti della Commissione di valutazione, grazie alle loro conoscenza ed esperienza, possono intervenire per risolvere eventuali dubbi dei candidati relativi ai quesiti oggetto della prova.

Non è infatti rara, come evenienza, che le domande o le tracce dell'esame contengano refusi o elementi contraddittori che potrebbero trarre in inganno i concorrenti.

E, nella vicenda che qui ci occupa – come peraltro verrà illustrato più approfonditamente nei successivi motivi di gravame –, le “domande aperte”

sottoposte ai candidati contenevano delle “ambiguità” che, grazie all’intervento della Commissione di valutazione, sarebbe stato possibile dissipare.

Per convincersene, è sufficiente un confronto tra i quesiti cui la Dott.ssa Muraro era chiamata a rispondere (cfr. doc. 7 cit.) e gli argomenti oggetto del programma di esame (cfr. all. C al doc. 2 cit.): confronto dal quale emergono forti contraddizioni ed illogicità.

In particolare, il quesito 3, relativo ai “*modelli di corporate governance nelle società*”, chiedeva al candidato, alla lett. A), di descrivere “*i tre principali modelli di governo che le aziende possono adottare*”, mentre il programma concorsuale, in tema di *corporate governance*, si riferiva ai “*modelli di governo delle imprese*”: e “società”, “azienda” e “impresa” sono concetti tra loro nettamente distinti e certamente non sovrapponibili, pena la creazione di pesanti equivoci a danno dei candidati.

Se si considera, allora, che proprio con riferimento al quesito n. 3 la Dott.ssa Muraro ha ottenuto un punteggio pari a 8,5, la presenza della Commissione durante lo svolgimento delle prove scritte avrebbe consentito all’odierna deducante di dissipare i dubbi che detto quesito aveva fatto inevitabilmente sorgere.

E ciò soprattutto in considerazione del fatto che le “indicazioni” ai candidati sull’interpretazione da dare ai quesiti sarebbero provenuti dagli stessi soggetti – i membri della Commissione, appunto – che avrebbero poi dovuto esaminare gli elaborati: a garanzia, pertanto, dell’omogeneità dei criteri di correzione e della piena coerenza e *par condicio* nella valutazione dei candidati.

* * *

6) VIOLAZIONE DI LEGGE: violazione e falsa applicazione dell’art. 11 e 12, d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DI NORME INTERNE: violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del decreto dipartimentale n. 510/2020 (come modificato dal decreto dipartimentale n. 783/2020).

La nomina della Commissione di valutazione della classe di concorso “A045-Scienze Economico-aziendali” è poi illegittima in quanto i relativi componenti neppure hanno reso, prima dell’inizio delle prove concorsuali, la dichiarazione – imposta dall’art. 11, d.P.R. n. 487/1994 – circa l’assenza di situazioni di incompatibilità tra gli stessi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

Un tanto – alla luce della stessa giurisprudenza citata nel precedente motivo di gravame – inficia l’intera procedura di gara.

Non solo.

Essendo stata costituita solo il 4 novembre 2020, la Commissione non ha neppure definito con precisione i criteri di valutazione prima dell’inizio delle operazioni concorsuali, come invece previsto dall’art. 12, D.P.R. n. 487/1994.

* * *

7) VIOLAZIONE DI LEGGE: violazione e falsa applicazione dell’art. 1, d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, dell’art. 2, d.l. 8 aprile 2020, n. 22, dell’art. 97 Cost.; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DI NORME INTERNE: violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 13 del decreto dipartimentale n. 510/2020 (come modificato dal decreto dipartimentale n. 783/2020); eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifeste; difetto di istruttoria.

La valutazione della prova scritta della Dott.ssa Muraro (che ha ottenuto un punteggio – giudicato “non sufficiente” – pari a 51,4/80) deve in ogni caso ritenersi illegittima, in quanto illogica e contraddittoria oltre che in contrasto con quanto previsto dalla medesima *lex specialis* di gara, per molteplici ragioni.

In primo luogo, ad essere assurda è la stessa griglia di valutazione predisposta dal Comitato tecnico-scientifico di cui al bando della procedura (griglia su cui si è basata la Commissione ai fini dell’attribuzione del punteggio).

Nonostante, infatti, vi fossero numerosissime classi di concorso, ciascuna delle quali aveva uno specifico e ben diversificato “programma di concorso” (con,

conseguentemente, differenti “capacità” da verificare in capo ai singoli candidati), **la griglia di valutazione risulta – incomprensibilmente – essere unica per tutte dette classi** (cfr. doc. 19 cit. e **doc. 21**).

Come può allora essere “adeguato” uno strumento di valutazione che non tiene conto delle citate specificità? È evidente come l’illogicità delle griglie vada ad inficiare, a monte, la stessa valutazione finale del candidato (nello specifico, la Dott.ssa Muraro), dal momento che la Commissione è stata vincolata a dei “criteri” che non le hanno permesso di esprimere un giudizio coerente e che la stessa neppure si è dotata di “sotto-criteri” utili alla determinazione del punteggio.

Donde l’integrale erroneità della valutazione dell’odierna deducente.

Fermo quanto sopra, il voto finale ottenuto dalla ricorrente deve essere censurato anche per ulteriori ordini di ragioni.

Quanto mai illogico è che la Dott.ssa Muraro non abbia ricevuto alcun “giudizio sintetico” con riferimento al suo elaborato, che è stato semplicisticamente qualificato dalla Commissione di valutazione come “non sufficiente” (cfr. 7 cit.).

E ciò, in contrasto con i più basilari principi di buon andamento e trasparenza che devono sempre informare la condotta delle Pubbliche Amministrazioni.

Come si ricava, poi, dalla scheda di valutazione dell’odierna deducente, la candidata, con riferimento al quesito n. 3, ha ottenuto un punteggio complessivo (non sufficiente) pari a **8,5**, così suddivisi:

- padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d’insegnamento: **2** (trattazione lacunosa basata su conoscenze e competenze disciplinari incomplete e/o generiche);
- padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto d’insegnamento: **3** (trattazione lacunosa basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche incomplete e/o generiche);
- qualità dell’esposizione e correttezza linguistica e terminologica: **3,5** (esposizione chiara e corretta sul piano morfosintattico e lessicale).

Sennonché, il quesito n. 3 (sulla cui risposta la Commissione era stata chiamata ad esprimersi) era stato articolato dal Comitato tecnico-scientifico in modo palesemente erroneo, contraddittorio e fuorviante, di fatto impedendo ai candidati (e alla Dott.ssa Muraro, nello specifico) di fornire una risposta corretta: e ciò, tanto più se si considera l'assenza, durante lo svolgimento della prova scritta del 3 novembre 2020, della Commissione di valutazione (non ancora nominata), la quale viceversa avrebbe potuto fornire ai partecipanti al concorso indicazioni utili sull'interpretazione della domanda.

Come ricordato, il quesito 3, relativo ai “*modelli di corporate governance nelle società*”, chiedeva al candidato, alla lett. A), di descrivere “*i tre principali modelli di governo che le aziende possono adottare*”.

Non esistono, però, dei “modelli di governo delle aziende”, bensì modelli di governo delle “società” oppure modelli di governo delle “imprese”.

Infatti l'azienda, come da definizione codicistica (art. 2555), è “*il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa*” e rappresenta un grave errore giuridico utilizzare il termine “azienda” quale sinonimo di “impresa” o, ancora, di società”.

A fronte di ciò, la Dott.ssa Muraro nemmeno aveva elementi per comprendere se il Comitato tecnico-scientifico, parlando di “azienda”, avesse inteso riferirsi all'una o all'altra entità; appunto: società oppure impresa.

Invero, pur se il quesito riguardava la “governance nelle società”, il programma del concorso (di cui all'allegato C al decreto n. 510/2020: cfr. doc. 2 cit.), in tema di *corporate governance*, riguardava i “*modelli di governo delle imprese*”.

Evidentemente, “società”, “azienda” e “impresa” sono concetti tra loro nettamente distinti e non sovrapponibili, e l'obiettivo incertezza del quesito era destinata a fuorviare i candidati nella risposta: come in effetti accaduto.

In ogni caso, **è davvero assurdo che sia stato attribuito alla Dott.ssa Muraro un punteggio insufficiente per un quesito che era stato pacificamente redatto in maniera errata.**

Ma vi è di più.

L'erroneità delle valutazioni della Commissione si evince, altresì, dal confronto tra l'elaborato dell'odierna deducente e quello di altro candidato (numero di correzione 63), la cui prova scritta è stata però ritenuta sufficiente (**docc. 22 e 23**).

Il citato candidato n. 63, nello specifico, si è visto attribuire un punteggio pari a 4 per quel che concerne la *“qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica”* del quesito n. 5: punteggio che corrisponde ad una *“esposizione fluida e ben strutturata che usa un lessico ricco e appropriato, anche di settore”*. Ebbene, se si legge l'elaborato in questione, si noterà come il candidato n. 63 – nel rispondere al quesito – abbia scritto la seguente frase del tutto priva di senso e fortemente “sgrammaticata”, che nondimeno non ha inciso sul punteggio finale: **“per un rateo attivo è quando ad esempio il ricavo relativo ad un affitto viene pagato posticipatamente”**.

Se la Commissione ha ritenuto di attribuire a detto candidato un punteggio pressoché massimo per il criterio della “qualità dell'esposizione”, avrebbe dovuto utilizzare lo stesso parametro anche per quanto riguarda l'odierna deducente.

Quest'ultima invece, nonostante l'assenza di errori di sintassi o di ortografia nella sua esposizione, non è riuscita ad andare oltre ad un punteggio pari a 3,5, sempre per il medesimo criterio ed il medesimo quesito.

Il metodo di applicazione della griglia di valutazione da parte della Commissione appare dunque del tutto arbitrario, illogico e contraddittorio: a conferma del fatto che una procedura con domande a risposta aperta era tutt'altro che blanda ed era idonea a creare notevoli ostacoli al raggiungimento dell'obiettivo del superamento del precariato.

Peraltro, tenuto conto che l'odierna deducente ha ottenuto complessivamente 51,40 punti e che la soglia della sufficienza era stata fissata in 56/80, già con una corretta valutazione della risposta (che fosse stata appena sopra la sufficienza

per i criteri sopra menzionati), la prova scritta sarebbe stata superata.

* * *

Sull'istanza cautelare

Mostrata, come si auspica, la sussistenza del *fumus boni iuris*, merita qui svolgere una serie di considerazioni in ordine al requisito del *periculum in mora*. Qualora la Dott.ssa Muraro dovesse attendere l'esito del presente giudizio, vi è il concreto rischio che gli effetti di una pronuncia di annullamento dell'intera procedura si rivelino del tutto inutili: nelle more, infatti, lo svolgimento di future procedure per le immissioni in ruolo dei docenti, porterà all'esaurimento dei posti disponibili.

E, a quel punto, una somma a titolo di risarcimento del danno non potrebbe in ogni caso compensare la mancata immissione in ruolo dell'odierna ricorrente, la quale oltretutto subirebbe un pregiudizio inevitabile – ed irreparabile – anche sotto il profilo professionale e curriculare.

A tale proposito, si evidenzia peraltro che la mera sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati (a partire dal bando n. 510/2020, per arrivare alla graduatoria finale della procedura) non consentirebbe alla Dott.ssa Muraro di ottenere un'efficacia tutela cautelare.

Si chiede pertanto che l'Ill.mo Tribunale Amministrativo, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 55 c.p.a., disponga la rinnovazione della procedura di gara, quanto meno con riferimento alla posizione dell'odierna ricorrente, così che possa essere inserita in posizione utile in graduatoria (se del caso “con riserva”). Oltretutto, e nell'ottica del contemperamento dei contrapposti interessi di privato e Pubblica Amministrazione, si evidenzia come, a causa dell'estrema selettività della procedura, quest'ultima abbia portato alla copertura di una parte soltanto dei posti messi a concorso: 27 su un totale di 48.

Pertanto, l'inserimento della Dott.ssa Muraro in graduatoria neppure andrebbe a incidere sulla posizione degli altri soggetti che hanno superato la prova scritta.

* * *

Tutto ciò premesso, il patrocinio della Dott.ssa **Giorgia Muraro** conclude onde piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni avversa istanza, così giudicare:

1) in via cautelare:

- previo accoglimento dell'istanza cautelare, sospendersi l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, e/o adottarsi le misure cautelari ritenute più idonee, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;

2) nel merito:

- annullarsi tutti i provvedimenti in epigrafe meglio indicati, per le ragioni esposte nel presente atto;

3) in ogni caso:

- rifondersi integralmente compensi e spese di lite, ivi compreso il rimborso per spese generali.

* * *

Si producono i seguenti documenti:

1) curriculum della dott.ssa Muraro;

2) decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n. 510, di data 23 aprile 2020 (e relativi allegati): atto impugnato;

3) decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n. 783, di data 8 luglio 2020 (e relativi allegati): atto impugnato;

4) provvedimento del Direttore Generale USR Veneto n. 15766, di data 10 settembre 2020: atto impugnato;

5) provvedimento del Dirigente USR Veneto n. 18117, di data 9 ottobre 2020;

6) decreto del Direttore Generale USR Veneto n. 2587, di data 15 ottobre 2020: atto impugnato;

7) elaborato della prova scritta della dott.ssa Muraro;

8) decreto del Direttore Generale USR Veneto n. 3058, di data 4 novembre 2020: atto impugnato;

- 9) decreto del Direttore Generale USR Veneto n. 174, di data 28 gennaio 2021: atto impugnato;
- 10) decreto del Direttore Generale USR Veneto n. 506, di data 1 marzo 2021: atto impugnato;
- 11) provvedimento del D.D. n. 8338 del 10 maggio 2021 (e relativi allegati): atto impugnato;
- 12) comunicazione dell'esito della prova scritta alla Dott.ssa Muraro: atto impugnato;
- 13) prima istanza di accesso agli atti della Dott.ssa Muraro;
- 14) decreto del D.D. dell'USR Veneto di approvazione della graduatoria di merito, n. 1497 del 9 giugno 2021: atto impugnato;
- 15) seconda istanza di accesso agli atti della Dott.ssa Muraro;
- 16) primo sollecito di accoglimento dell'istanza di accesso agli atti della Dott.ssa Muraro;
- 17) secondo sollecito di accoglimento dell'istanza di accesso agli atti della Dott.ssa Muraro;
- 18) decreto dipartimentale del MIUR n. 85/2018;
- 19) griglia di valutazione firmata digitalmente dalla Commissione di valutazione, relativa alla classe di concorso A045;
- 20) documentazione relativa alla data della prova scritta della classe di concorso A045;
- 21) documentazione alle griglie di valutazione delle singole classi di concorso.
- 22) elaborato del candidato n. 63, classe di concorso A045;
- 23) griglia di valutazione del candidato n. 63, classe di concorso A045.

* * *

Ai sensi dell'art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il contributo unificato è pari a Euro 650,00.

Venezia-Roma, 7 luglio 2021

Avv. Federica Miatto

Avv. Giovanni Schembri

AVVISO

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 4673/2021 Reg. prov. cau., pubblicata in data 8 settembre 2021 ed emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma – Sez. III Bis, nell'ambito del giudizio n. 8104/2021 R.G.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.